



**Regione Lombardia**  
**DG Welfare**

UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

**PIANO NAZIONALE RESIDUI  
RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E  
IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE  
ANIMALE**

Programmazione della Regione Lombardia

**Anno 2017**



1	PREMESSA .....	4
2	OGGETTO DEL PIANO .....	5
3	STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO .....	6
3.1	Tipi di piano .....	6
3.2	Tipologie di campionamento .....	6
3.3	Distribuzione del campione .....	7
4	CAMPIONAMENTO .....	7
4.1	Numero di aliquote .....	7
4.2	Luogo di campionamento .....	7
4.3	Conservazione del campione .....	8
4.4	Verbale di prelievo .....	8
4.5	Accorpamento di campioni .....	8
4.6	Integrità dei campioni .....	8
4.7	Tempi di conferimento del campione .....	8
5	SEQUESTRO CAUTELATIVO .....	8
6	MATRICI E ANALISI .....	11
6.1	Urina .....	11
6.2	Siero/Plasma .....	11
6.3	Bulbo oculare .....	11
6.4	Tiroide .....	11
6.5	Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene .....	12
6.6	Pelo .....	12
6.7	Latte .....	12
6.8	Uova .....	12
6.9	Miele .....	13
6.10	Acqua di abbeverata, alimenti per animali .....	15
6.11	Volatili da cortile, conigli .....	15
6.12	Equini .....	15
6.13	PCB, dl-PCB e Diossine (composti organoclorurati compresi i PCB) .....	15
6.14	Cortisonici .....	18
6.15	Clenbuterolo, Clenbuterolo-simili, Salbutamolo-simili, .....	18
6.16	Coccidiostatici .....	19
6.17	Macrolidi .....	19
6.18	17 Beta-estradiolo, progesterone e testosterone .....	19
6.19	19 Nortestosterone nei bovini .....	19
6.20	Steroidi .....	19
6.21	Boldenone nei bovini .....	19
6.22	Antibiotici .....	20
6.23	Lincomicina e Pleuromutiline .....	20
6.24	Zeranol e metaboliti .....	20
6.25	Carbammati e piretroidi .....	21
6.26	Tempi di analisi .....	21
7	NON ACCETTAZIONE DI CAMPIONI .....	21
8	RISCONTRO DI NON CONFORMITA' .....	21
8.1	Livello minimo di prestazione analitica, MRPL (limiti fissati per alcune sostanze vietate) e LMR (limite massimo residui) .....	21
8.2	Gestione delle non conformità .....	22
8.3	Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata allo stabilimento di macellazione o produzione/trasformazione .....	23
8.4	Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata in allevamento .....	23
8.5	Intensificazione dei controlli .....	24
8.6	Recupero delle spese .....	24
9	COMUNICAZIONI .....	25

9.1 Flussi di comunicazione.....	25
9.2 Comunicazioni in caso di riscontro di non conformità .....	25
9.3 Relazione annuale .....	25
9.4 Questionari sulle attività conseguenti a non conformità .....	25
10 PROGRAMMAZIONE .....	26
11 CONSUNTIVO .....	26
12 CRITERI DI CAMPIONAMENTO MIRATO .....	27

## 1 PREMESSA

Il Ministero della Salute ha comunicato con nota del 28/11/2016 pr. 45338 le modalità di attuazione del Piano Nazionale 2017 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale. Il Piano è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni del d.lgs.16 marzo 2006 n.158 e successive modifiche, e per quanto riguarda le procedure di prelievo e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Il Piano Nazionale Residui (PNR) programma l'attività di ricerca di residui negli animali e nei prodotti di origine animale con la finalità di rilevare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate, di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari a livello degli allevamenti, dei macelli e degli stabilimenti di produzione e di verificare il tenore di contaminanti nei prodotti alimentari.

Il Ministero ha assegnato ad ogni Regione un piano di campionamento sulla base dei dati di produzione.

La scrivente Unità Organizzativa ha ripartito il numero di campioni così assegnato dal Ministero ai singoli Servizi Veterinari utilizzando il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Tale programmazione viene trasmessa ai Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale tramite l'invio di file Excel.

Il piano ha inizio il 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2017.

**Si sottolinea la necessità di adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante, e al fine di non pregiudicare l'efficacia stessa del piano si raccomanda di evitare la diffusione di informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuarsi.**

Come di consueto nel presente documento sono evidenziate le parti modificate o integrate rispetto la versione del precedente anno.

Di seguito si riportano le indicazioni più rilevanti facendo presente che il documento del Ministero di cui sopra evidenzia a pag. 50 e 51 le principali modifiche per l'anno corrente.

- Stilbeni in polli, tacchini e selvaggina allevata: viene inserita la ricerca di esestrol e diestrol nel muscolo, nei campioni dove già è ricercato il dietilstilbestrol;
- Beta-agonisti/equini: viene inserita la ricerca dei clenbuterolo simili nei campioni di fegato già testati per i salbutamolo simili
- Dapsone in ovicaprini, equini e latte: viene inserita la ricerca di dapsone nel muscolo di ovicaprini ed equini e nel latte. Il metodo per il latte è disponibile presso l'IZSLT
- Cefalosporine in bovini, suini, equini: viene inserita la ricerca di cefalosporine nel muscolo di bovini, suini ed equini. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER
- Amminoglicosidi in bovini, ovicaprini, suini, equini, volatili, latte, conigli, selvaggina allevata, miele: viene inserita la ricerca di amminoglicosidi nel muscolo di bovini, ovicaprini, suini, equini, volatili, acquacoltura, conigli, selvaggina allevata e nel latte, uova e miele. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER
- Colistina in bovini, ovicaprini, conigli, equini: viene inserita la ricerca di colistina nel muscolo di bovini, ovicaprini, conigli, equini. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER
- Lincomicina/bovini: viene inserita la ricerca di lincomicina nel muscolo di bovini. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER; Come previsto al punto 6.22, per la ricerca di questa sostanza il quesito diagnostico dovrà specificare la voce "ANTIBIOTICI"
- Pleuromutiline in suini, volatili, conigli: viene inserita la ricerca delle pleuromutiline nel muscolo di suini, volatili, conigli. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER. Come previsto al capitolo 6.22, per la ricerca di questa sostanza il quesito diagnostico dovrà specificare la voce "ANTIBIOTICI"
- Sulfamidici/equini: viene inserita la ricerca dei sulfamidici nel muscolo di equini. Il metodo è disponibile presso l'IZSPLV e l'IZSLT. **L'attività di campionamento può partire dal 1° gennaio 2017 mentre l'attività analitica sarà espletata nel secondo semestre 2017. Per tale ricerca in Lombardia è previsto un solo campione presso l'ATS di Bergamo**

- Macrolidi nel latte e nel miele: viene inserita la ricerca dei macrolidi nel latte e nel miele. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER e l'IZSLT. Verificare al capitolo 6.17 la dizione da utilizzare per il quesito diagnostico
- Carbammati: viene inserita la ricerca dei carbammati nei bovini, suini, ovicapri e miele, nei campioni già testati per i piretroidi. Il metodo è disponibile presso l'IZSLER. Per la dizione del quesito diagnostico nel miele fare riferimento a quanto specificato al capitolo 6.24
- Cloramfenicolo/uova di quaglia: viene inserita la ricerca di cloramfenicolo nelle uova di quaglia
- Cortisonici/suini: viene estesa la ricerca a tutti i cortisonici nel fegato di suino
- Diossine e PCB/uova: il prelievo di campioni di uova in azienda deve essere effettuato esclusivamente in allevamenti a terra (esclusi quelli per autoconsumo)

Anche per il 2017 la suddivisione della programmazione nel settore suini è condotta nell'ambito delle seguenti categorie animali: lattonzoli (comprende lattonzoli e magroncelli), suini (comprende i magroni, i grassi e le scrofette) e **riproduttori** (comprende le scrofe e i verri). Il file Excel di ripartizione dei campioni comprende nell'unica categoria "suini" tutte le categorie. Nell' **Allegato PROSPETTO DISTRIBUZIONE SUINI** si trasmette il numero di campioni minimi da condursi nelle categorie "lattonzoli" e **"riproduttori"**.

Il Ministero raccomanda di "adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante", al fine di non pregiudicare l'efficacia stessa del piano, **evitando altresì di diffondere informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuarsi. In particolare non devono essere diffusi, se non al personale addetto al campionamento, i seguenti documenti:**

- Documento di programmazione nazionale e regionale
- File Excel di programmazione PNR
- Criteri di campionamento mirato

Il Sistema Informativo deputato alla registrazione e alla rendicontazione dell'attività svolta (NSIS) presenta dei vincoli il cui mancato rispetto non consente la validazione dell'attività di campionamento effettuata. Al fine di evitare quanto descritto i Servizi Veterinari della Regione Lombardia sono pregati di prestare specifica attenzione alle seguenti condizioni:

1. Il verbale di prelevamento deve sempre contenere il codice aziendale dell'allevamento di origine dei capi sottoposti a prelievo o da cui è stata ottenuta la matrice campionata. Questo indipendentemente sia stato fatto o meno il prelievo con procedura di preaccettazione e indipendentemente dell'origine lombarda o nazionale degli animali.
2. Presso impianti di macellazione non riconosciuti non deve essere eseguito alcun campionamento nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Il presente documento evidenzia le significative differenze apportate rispetto alla versione del precedente anno.

## 2 OGGETTO DEL PIANO

La ricerca dei residui viene condotta, per quanto di competenza, nei seguenti settori:

- bovino, suino, ovi-caprino, equino
- avicolo
- conigli
- ovini e caprini
- selvaggina allevata e cacciata
- acquacoltura
- latte vaccino
- uova
- miele

Le sostanze oggetto del piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione:

**Categoria A - sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate**

**Categoria B - medicinali veterinari e agenti contaminanti**

Si fa presente che alcuni farmaci classificati nella categoria B risultano essere, per particolari settori, sostanze non autorizzate, pertanto in questi casi devono essere assunti tutti i provvedimenti previsti per le sostanze della categoria A.

Tali sostanze sono: **sulfamidici, tilosina, tetracicline, streptomicina** per l'apicoltura; **robenidina** nelle uova e nicarbazina nei volatili (eccetto polli da ingrasso) e nelle uova, **coloranti** per l'acquacoltura.

### 3 STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO

L'attività si esplica mediante tre tipi di piano, le denominazioni devono essere attentamente rispettate anche al fine di un corretto inserimento dei dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)

TIPI DI PIANO	TIPOLOGIE DI CAMPIONAMENTO
PIANO	MIRATO
	A SEGUITO DI POSITIVITA'
EXTRAPIANO	MIRATO
	A SEGUITO DI POSITIVITA'
SOSPETTO	CLINICO-ANAMNESTICO
	A SEGUITO DI POSITIVITA'
	ISTO ANATOMO PATOLOGICO

#### 3.1 Tipi di piano

**Piano:** comporta il prelievo e l'analisi dei campioni programmati e di eventuali campionamenti effettuati a seguito di positività degli stessi.

**Extrapiano:** ulteriore eventuale programmazione di prelievi e analisi di campioni in base a indicazioni ministeriali o di questa Regione motivata da specifiche esigenze. Al proposito si precisa che questa U.O. valuterà l'opportunità di svolgere, al pari degli anni precedenti, un programma di campionamento specifico per il quale saranno fornite le opportune indicazioni a tempo debito.

**Sospetto:** prelievo e analisi di campioni, al di fuori delle programmazioni di cui ai punti precedenti, nel caso in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui a seguito di osservazioni cliniche anamnestiche.

Si precisa inoltre che eventuali prelievi disposti, a seguito di sospetto, da altri Enti e Organismi di controllo (UVAC, NAS, ICRF, ...) anche se materialmente eseguiti dal personale dei Servizi Veterinari non rientrano nei tipi di piano sopra indicati.

#### 3.2 Tipologie di campionamento

**Mirato:** i campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano, e nel caso di eventuale Extrapiano, devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

**Clinico-anamnestico:** alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui sono: alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche



di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite.

In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".

All'atto del prelievo di tali campioni si dispone il sequestro cautelativo.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione differita, separata, macellazione d'urgenza al di fuori del macello e macellazione d'emergenza al macello, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.

**A seguito di positività:** è la tipologia del campione prelevato a seguito di riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".

Sul verbale va indicato il tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.

All'atto del prelievo di tali campioni si dispone il sequestro cautelativo.

### 3.3 Distribuzione del campione

L'attività di campionamento deve essere **omogeneamente distribuita** nel corso dell'anno. Il campionamento deve essere imprevisto e inatteso e comunque senza preavviso, effettuato in momenti **non** fissi della settimana; inoltre, per la ricerca delle sostanze della categoria A e cortisonici, si deve programmare un certo numero di campionamenti anche durante il **fine settimana**.

## 4 CAMPIONAMENTO

### 4.1 Numero di aliquote

Devono essere prelevati campioni ufficiali formati da **4/5 aliquote** nei seguenti casi:

- la ricerca delle sostanze di **categoria A**, cortisonici e **per altre sostanze non autorizzate per alcuni settori** (anche se classificate nella categoria B),
- **tutte le sostanze antibatteriche** classificate nella categoria **B1**,
- tutte le sostanze appartenenti al gruppo **coccidiostatici** e **coccidiostatici ionofori** (**B2b**)
- prelievo di mangimi per la ricerca di **aflatossina B1**,
- ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" **in tutte le matrici**
- **ricerca di coloranti in acquacoltura**
- in caso di **sospetto clinico anamnestico, sospetto isto-anatomopatologico o a seguito di positività**.

Una aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, o dei prodotti, una al titolare del macello/stabilimento, le altre tre sono destinate al laboratorio.

Nel caso di campioni condotti presso impianti di macellazione o stabilimenti di trasformazione per garantire la disponibilità dell'aliquota all'allevatore è possibile lasciare la stessa, unitamente alla copia del verbale di prelievo, in giacenza presso il titolare della struttura ove è stato condotto il prelievo.

Tale eventualità deve essere descritta nel verbale.

Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione ufficiale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.

In tutti gli altri casi il campione sarà prelevato in un'unica aliquota; per maggiori dettagli fare riferimento al cap. 6.

### 4.2 Luogo di campionamento

I campioni possono essere prelevati in allevamento (verificare registrazione dell'azienda e i registri di trattamento), al macello (verificare documenti di accompagnamento degli animali), al centro di imballaggio delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti. Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale o il prodotto campionato e la partita cui appartiene, inoltre durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti a ogni carcassa.

#### 4.3 Conservazione del campione

Onde evitare la degradazione delle sostanze i campioni di urine per la ricerca di anabolizzanti, i campioni di tessuti (muscolo, fegato ecc.) e di **latte** per la ricerca di farmaci dovranno essere sottoposti a **congelamento rapido**, mentre tutti gli altri campioni dovranno essere sottoposti a **refrigerazione** o conservati secondo le indicazioni specificatamente riportate nel capitolo 6.

#### 4.4 Verbale di prelievo

Il **verbale di prelievo** dovrà riportare in evidenza l'indicazione del **tipo di piano** specificando correttamente la **tipologia di campionamento**.

Nel caso in cui il campionamento sia eseguito per la ricerca di diossine, PCB e PCB diossina-simili devono essere inserite alla voce "Note dei verbalizzanti" o nel secondo foglio del verbale le specifiche di cui al punto 6.13

Al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati da inserire nel NSIS da parte dell'IZS si ribadisce l'utilizzo di un unico formato di verbale di prelievo.

Il secondo foglio del verbale allegato consente di riportare più dettagliate informazioni relative alle modalità di prelievo adottate o altre notizie ritenute utili; **se ne ribadisce l'opportunità di utilizzo in caso di campionamento per la ricerca di sostanza vietate.**

Si ricorda che devono essere indicati come PIANO i campioni effettuati in ottemperanza alla programmazione regionale di cui al presente documento e gli eventuali campionamenti effettuati a seguito di positività degli stessi.

#### 4.5. Accorpamento di campioni

In linea generale richiedere **una analisi per ogni campione**. Fanno eccezione i prelievi per la ricerca delle sostanze **appartenenti ai gruppi** sotto riportati, dove le richieste devono essere sempre accorpate:

1. **clenbuterolo-simili** (*bromobuterolo, cimaterolo, clenbuterolo, clenpenterolo, idrossimetilclenbuterolo, mabuterolo, mapenterolo, metilclenbuterolo*) con **salbutamolo-simili** (*isoxisuprina, ractopamina, salbutamolo, terbutalina*)
2. **progestinici con androgeni e con estrogeni** (siero)

Nel caso si rendesse necessario richiedere più analisi per un unico campione è indispensabile accordarsi con il Laboratorio dell'IZS che effettua l'analisi.

#### 4.6 Integrità dei campioni

Ai fini di assicurare l'integrità dei campioni dovranno essere utilizzate le cosiddette "buste antimanomissione".

#### 4.7 Tempi di conferimento del campione

Si ricorda che **non sono considerati idonei i campioni prelevati da più di due giorni lavorativi precedenti il conferimento alla sede dell'IZS di riferimento.**

### 5 SEQUESTRO CAUTELATIVO

**Per le tipologie di campionamento classificate "clinico-anamnestico", "a seguito di positività" e prelievo su sospetto "isto-anatomo patologico" si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.**

Il sequestro cautelativo viene mantenuto fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima, oggetto di campionamento, sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non sia noto l'esito analitico favorevole.



Nei casi in cui viene disposto il sequestro cautelativo il laboratorio dell'IZS è tenuto a eseguire le analisi in via prioritaria e, comunque, entro **10 giorni lavorativi** dalla consegna del campione al laboratorio che effettivamente è in grado di eseguirle e non alla Sezione Provinciale.

**Per tutti i prelievi mirati effettuati nell'ambito del Piano** di cui alla presente programmazione regionale, **non si dispone il sequestro cautelativo degli animali o dei prodotti**. Si richiama l'attenzione degli operatori sulla corretta informazione alle ditte interessate, in particolare per gli impianti di macellazione, in merito alla **necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati** (Reg. 178/2002/CE) **in caso di non conformità** dell'esito analitico sia per sostanze vietate che per le altre sostanze per cui è stabilito un LMR.

Di seguito si riassumono i vari **tipi di piano**, le varie **tipologie di campionamento** e le relative modalità di attuazione.

TIPO PIANO	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO		
TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	Mirato	a seguito positività	mirato	a seguito positività	clinico-anamnestico	a seguito positività	Isto-anatomo patologico
DESCRIZIONE	campione prelevato in base alla programmazione PNR	campione prelevato a seguito di non conformità di un campione mirato di Piano	campione prelevato in base a una eventuale ulteriore programmazione e (Extrapiano)	campione prelevato a seguito di non conformità di un campione mirato di Extrapiano	campione prelevato al di fuori delle programmazioni, sulla base di indizi sospetti	campione prelevato a seguito di non conformità in un precedente campione per Sospetto clinico-anamnestico	Campione prelevato a seguito di esito sospetto al test istologico
CAMPIONE IN 4/5 ALIQUOTE (UFFICIALE)	sì per la ricerca di sostanze vietate, cortisonici, sostanze non autorizzate per alcuni settori, sostanze anti-batteriche di categoria B, aflatossina B1 in mangimi, coccidiostatici B2b, composti organoclorurati compresi i PCB nella matrice uova	sì	su indicazione regionale	su indicazione regionale	sì	sì	sì
SEQUESTRO CAUTELATIVO	no	sì	su indicazione regionale	su indicazione regionale	sì	sì	sì

## 6 MATRICI E ANALISI

Se non diversamente disposto le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione.

Di seguito si riportano le indicazioni per particolari modalità di prelievo.

### 6.1 Urina

Devono essere prelevati **30-50ml** di urina per ciascuna aliquota.

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci o altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

### 6.2 Siero/Plasma

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno **10 ml** di siero o plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugare a 5000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.

I campioni fortemente lipemici o emolizzati devono essere scartati.

E' bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

### 6.3 Bulbo oculare

Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione con la procedura di seguito descritta:

- si prelevano entrambi i bulbi oculari che dovranno essere **riposti separatamente** in due contenitori sigillati e inviati al laboratorio di analisi secondo le consuete procedure;
- il laboratorio procederà all'analisi su un bulbo oculare e, in caso di positività, trasmetterà il secondo bulbo oculare all'Istituto Superiore di Sanità competente per l'esecuzione della seconda analisi.

Per la **ricerca dei beta agonisti nei bovini al macello**, considerato che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria 1 ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, si dovrà privilegiare il prelievo dei bulbi oculari solo nei bovini di età inferiore ai 12 mesi.

### 6.4 Tiroide

A causa dell'esiguità del suo peso, si ritiene che si debba adottare la stessa procedura di prelievo prevista per i bulbi oculari:

- si suddivide la tiroide in due parti che devono essere **riposte separatamente** in due contenitori sigillati e inviati al laboratorio di analisi secondo le consuete procedure;

- il laboratorio procederà alla analisi su una aliquota e, in caso di positività, trasmetterà la seconda all'Istituto Superiore di Sanità, competente per l'esecuzione della seconda analisi.

### 6.5 Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da **100 g** di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

Si ricorda che nel caso di prelievo di muscolo per la ricerca di PCB e Diossine ciascuna aliquota dovrà essere costituita da 1 Kg di tessuto muscolare.

### 6.6 Pelo

Il campionamento del pelo deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno **5 grammi** di pelo, da inserire in buste o sacchetti di plastica da sigillare in modo inviolabile.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.

Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

### 6.7 Latte

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (Decisione 91/180/CEE).

Il latte bovino deve essere campionato in allevamento sul latte di massa; i campioni devono essere prelevati unicamente su latte crudo. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno **200 ml**.

Si ricorda che nel caso di prelievo per la ricerca di PCB e Diossine l' aliquota deve essere costituita da **1 litro**.

Nel caso di prelevamento condotto in latte di cisterna presso i centri e stabilimenti di trattamento e trasformazione latte, se eseguiti nell'ambito dell'EXTRA PNR, è necessario specificare tutti i conferenti nel verbale di prelevamento in campo note o nel foglio complementare.

### 6.8 Uova

Le uova devono essere campionate in allevamento, presso i centri di raccolta/imballaggio (almeno il 30% dei campioni deve essere eseguito presso i centri di imballaggio) o al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine; ogni aliquota deve essere costituita da almeno **6 uova (15 per la ricerca di composti organoclorurati compresi i PCB)**. Nel caso di prelievo per la ricerca di **coccidiostatici e coccidiostatici ionofori e composti organoclorurati compresi i PCB** devono essere prelevate 4 o 5 aliquote.

Per la ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" i campioni programmati in allevamento devono essere condotti esclusivamente in allevamenti a terra (esclusi quelli per autoconsumo).


In caso di prelievo per la ricerca di "composti organoclorurati compresi i PCB" il campione deve essere eseguito in conformità al Reg. (CE) 589/2014 e ciascuna l'aliquota deve essere costituita da **15 uova**.

Per garantire la rappresentatività del campione prelevare 10 campioni elementari da 10 diversi punti dell'allevamento ciascuno costituito da 6 uova.

I dieci punti devono essere rappresentativi di tutti i capannoni presenti nell'allevamento.

Il campione globale è costituito da tutti i campioni elementari. Dal campione globale occorre costituire 4 aliquote da disporre in sacchetti sigillati secondo lo schema di seguito allegato.

Per facilitare la suddivisione del campione globale nelle 4 aliquote è utile disporre le uova in vassoi.



## 6.9 Miele

Il campione mirato è formato da un'unica aliquota eccetto i casi relativi alle ricerche di sostanze vietate o sostanze per cui è identificato un limite d'azione.

Il campione di miele, se non diversamente specificato dal documento di pianificazione regionale o nazionale, deve essere prelevato dai favi di melario, direttamente dall'arnia presso l'allevamento.

Si segnala la necessità di inviare al laboratorio di analisi un quantitativo di almeno 200 g di miele per aliquota.

Nel caso di prelevamento direttamente dall'arnia è necessario formare le quattro aliquote attraverso il campionamento, effettuato utilizzando strumentazione (guanti e bisturi) sterili, di altrettante porzioni da un unico favo da melario colmo di miele su entrambi i lati, procedendo al ritaglio del favo stesso dal telaio di supporto in legno. Le porzioni di favo così ottenute, senza ulteriori passaggi, saranno introdotte in buste di plastica e successivamente nella consueta busta antimanomissione. Andranno adottate opportune misure finalizzate all'identificazione dell'alveare campionato.

La conduzione del prelievo in allevamento non deve essere in contrasto con la necessità di condurre un campionamento inatteso e imprevisto.

### **6.9.1 CAMPIONAMENTO IN APIARIO nell'ambito della tipologia PIANO MIRATO (PNR e EXTRA PNR)**

- Il prelievo deve essere condotto direttamente dal favo di melario dell'alveare. Contestualmente devono essere identificati con fascette inamovibili almeno 5 telaini di nido dell'alveare campionato e di 1 telaino di nido con miele per tutti gli alveari che, in rapporto alla tabella del PNR, costituiscono il "campione statisticamente significativo" da campionare in caso di positività.
- L'alveare sottoposto a campionamento e quelli con telaino identificato (che potrebbero essere distrutti in caso di esito sfavorevole) sono posti sotto sequestro e il loro eventuale spostamento potrà avvenire solo previa comunicazione al Servizio Veterinario e in vincolo sanitario.
- Il verbale di prelievo dovrà contenere anche l'indicazione del numero degli alveari costituenti l'apiario e di quelli contenenti il telaino identificato.
- Analogamente a quanto previsto in caso di campionamento per ricerca di sostanze vietate o sostanze per cui è previsto un LMR in altre matrici alimentare (vedi cap. 5) si richiama l'attenzione degli operatori sulla corretta informazione agli apicoltori in merito alla necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati in caso di non conformità dell'esito costituendo uno specifico lotto di produzione se i melari dell'apiario campionato dovessero essere smielati prima dell'emissione dell'esito delle analisi.
- In caso di esito favorevole deve essere disposto immediato dissequestro degli alveari. E' possibile specificare nel verbale di sequestro che gli alveari si intendono dissequestrati al ricevimento di comunicazione scritta di esito favorevole del campione da parte del Servizio Veterinario prelevante.

In considerazione delle peculiari modalità di campionamento della matrice miele e delle procedure sopra esposte si raccomanda di descrivere nel foglio integrativo al verbale di prelievo la modalità di conduzione del campione come da seguito fac-simile:

*"Da un apiario costituito da n. XX alveari è stato scelto con modalità casuale un alveare con melario. Dallo stesso è stato prelevato un telaino di melario contenente miele da cui sono state costituite 4 aliquote omogenee di miele in favo. Il prelievo è stato effettuato con l'utilizzo di guanti e bisturi sterili. Nell'alveare sottoposto a campionamento sono stati identificati, con apposizione di fascette inamovibili riportanti la dizione "xxxxxxx" altri n. 5 (cinque) telaini di nido. Sono stati inoltre identificati con analoghe fascette un telaino di nido da n. XX (xxxx) ulteriori alveari scelti a caso all'interno dell'apiario come da "tabella di numerosità campionaria" allegata al documento di pianificazione PNR nazionale. Gli alveari così identificati sono stati posti sotto sequestro".*

### **6.9.2. CAMPIONAMENTO IN APIARIO – attività conseguenti al riscontro di trattamenti illeciti - interventi in APIARIO**

- l'intero apiario che ha evidenziato la non conformità è posto sotto sequestro
- eseguire campioni "A SEGUITO DI POSITIVITÀ" sui telaini da nido degli alveari precedentemente identificati ("campione statisticamente significativo")
  - Se meno della metà dei campioni ha esito sfavorevole è disposta la distruzione dei telaini (nido e melario) degli alveari risultati positivi.
  - Se almeno la metà dei campioni ha esito sfavorevole è disposta la distruzione e dei telaini (nido e melario) di tutti gli alveari dell'apiario
- controlli ufficiali supplementari per almeno 12 mesi esteso anche alle aziende collegate

### **6.9.3. CAMPIONAMENTO IN APIARIO - attività conseguenti al riscontro di trattamenti illeciti - interventi in LABORATORIO DI SMIELATURA**

- sequestro del miele del lotto proveniente dall'apiario risultato non conforme e attivazione della procedura di ritiro dal mercato nel caso di commercializzazione del prodotto
- se il miele proveniente dall'apiario di cui al risultato positivo è stato miscelato con quello degli altri apiari non si procede ad ulteriori campionamenti (tutto il miele viene destinato a SOA senza ulteriori accertamenti)



- eseguire campioni “A SEGUITO DI POSITIVITÀ” in un lotto di miele proveniente da ciascuno degli altri apiari dello stesso apicoltore
- se uno o più campioni dei lotti sottoposti a prelievo hanno esito sfavorevole si procede all'esecuzione del campionamento su telaini da nido (“campione statisticamente significativo”) presso gli apiari di origine di ciascun lotto risultato positivo; in caso di positività si procede come indicato al punto 6.9.2.
- il miele dei lotti con esito sfavorevole deve essere distrutto e, se già commercializzato, ritirato dal mercato.

#### 6.10 Acqua di abbeverata, alimenti per animali

Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: **500 ml** per l'acqua di abbeverata; **500 g** per i mangimi; **200 ml** per latte ricostituito e brode. Per la ricerca di aflatossina B1 si raccomanda di non effettuare campionamenti di brode ma solo di mangimi.

Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (Direttiva 76/371/CEE) ed al Regolamento (CE) N. 152/2009.

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

A seguito del prelievo di campioni di mangimi e acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.

In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.

Dal 26 agosto 2009 è in applicazione il Reg.(CE) 152/2009, che fissa nuovi metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, specificatamente per la ricerca nel mangime in granella di Aflatossina B1.

Per le modalità di campionamento di mangime in granella si rimanda a quanto specificato nel Piano Regionale Alimentazione Animale **2017**.

#### 6.11 Volatili da cortile, conigli

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.

Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di Numerosità Campionaria.

#### 6.12 Equini

In riferimento alla ricerca di cadmio il campionamento riguarda esclusivamente equini di cui si abbia certezza che siano nati in Italia o allevati in Italia per **almeno un anno** prima dell'invio al macello; i prelievi devono essere effettuati da animali di oltre due anni.

Il campione è costituito dalla matrice muscolo in una sola aliquota di **100 g**.

#### 6.13 PCB, dl-PCB e Diossine (composti organoclorurati compresi i PCB)

Per la ricerca PCB, dl-PCB e di Diossine verrà effettuato un solo prelievo:

- **per le carni** presso gli stabilimenti di macellazione: i campioni prelevati al macello devono essere prelevati da animali provenienti **da allevamenti nazionali**;
- **per il latte** presso gli allevamenti;
- **per le uova** presso gli allevamenti o i centri di imballaggio uova, come da pianificazione regionale;

- **per i mangimi** presso gli allevamenti dove vengono utilizzati.

Nel settore dell'acquacoltura il campione, nelle specie eurialine, va eseguito nelle anguille.

Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità.

A pagina 45 e 46 del documento del Ministero sono indicate le quantità da prelevare in relazione alle tipologie di matrice.

Ulteriori indicazioni per la ricerca di PCB, diossine e PCB "diossina simili" sono riportate da pagina 42 e 44 del documento del Ministero.

Il verbale di prelievo dovrà indicare nel campo relativo al quesito diagnostico la dizione "composti organoclorurati compresi i PCB" oppure dovranno essere selezionate in corso di preaccettazione **tutte** le seguenti voci: "Diossine e furani" "Policlorobifenili diossina-like" e "Policlorobifenili NDL"

Alla voce "Note dei verbalizzanti" o nel secondo foglio del verbale è necessario inserire le seguenti specifiche:

- **per i prodotti di origine animale**

- Metodo di produzione
  - Biologico
  - Convenzionale
  - Sconosciuto
- Modalità di allevamento
  - Tutte le specie eccetto volatili da cortile e acquacoltura
    - Transumante
    - All'aperto o estensivo
    - Stabulato o intensivo
    - Brado e semibrado
  - Volatili da cortile
    - All'aperto
    - Estensivo al coperto
    - Rurale
    - Rurale in libertà
  - Uova
    - All'aperto
    - A terra
    - In gabbia
  - Acquacoltura
    - Bacini
    - Canali
    - Gabbie/acque recintate
    - Stagni
    - Vasche
    - Sistemi a ricircolo
- Periodo di pascolo (latte)
  - Tutto l'anno
  - Primavera
  - Estate
  - Mai

- **per gli alimenti per animali/mangimi medicati/premiscele per alimenti medicamentosi**

- metodo di produzione
  - Biologico
  - Convenzionale
  - Sconosciuto

Si raccomanda l'adozione della esatta nomenclatura sopra riportata.

Per avere un risultato rappresentativo è indispensabile che i campioni siano condotti con le modalità previste dal Reg (CE) 589/2014.

Questo vale sia per il PNR che per eventuali campioni pianificati nell'ambito dell' EXTRA PNR.

#### **Prelievi su animali della specie bovina, equina, ovicaprina, suina, volatili da cortile e conigli**

Il regolamento prevede il prelievo di un campione globale costituito da più campioni elementari

Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg.

I campioni elementari devono essere di peso simile. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita è specificato nella tabella 4 del reg (CE) 589/2014

<b>Numero di unità nella partita</b>	<b>Numero di unità da prelevare</b>
da 1 a 25	Almeno 1 unità
da 26 a 100	5% circa, almeno 2 unità
> 100	5% circa, massimo 10 unità

Per il campionamento di animali della specie bovina, equina, ovicaprina, suina, volatili da cortile e conigli si considera che ogni lotto sia composto da uno o più animali provenienti dallo stesso allevamento, allevati nelle medesime condizioni (specificatamente in riferimento all'alimentazione).

Ogni animale è considerato come una unità del lotto.

Per esempio, nel caso di un allevamento che invia 5 bovini al macello (5 unità che costituiscono il lotto) il prelievo sarà effettuato su un solo animale (una unità) e costituito da un solo campione elementare di un peso minimo di 1 Kg.

Nel caso di un allevamento che invia 1.000 polli al macello (1.000 unità che costituiscono il lotto), il prelievo di muscolo sarà effettuato su 10 polli e il campione globale sarà quindi costituito da 10 campioni elementari.

#### **Uova**

Si faccia riferimento a quanto previsto al cap. 6.8

#### **Latte**

Nel caso di latte la partita viene accuratamente mescolata, per quanto possibile, e nella misura in cui la qualità del prodotto non viene alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita.

È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale di 1 Kg.

#### **Acquacoltura (anguille)**

Nel settore dell'acquacoltura il campione, nelle specie eurialine, va eseguito nelle anguille.

Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella 3 Reg. (CE) 589/2014.

Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg.

Se la partita da cui è prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (di peso inferiore a 1 kg circa), il pesce intero è prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui si applica il livello massimo è utilizzata per l'omogeneizzazione del campione. La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità, che nella maggior parte dei casi si situa in corrispondenza della pinna dorsale (se il pesce ne è provvisto) o a uguale distanza dall'apertura branchiale e dall'ano.

Tenuto conto che le vasche contengono circa 50 q.li di pesce (cioè 5.000 kg) in base alla tabella andrebbero prelevati minimo 10 campioni elementari. Per quanto non precisato fare riferimento al Reg.(CE) 589/2014.

#### 6.14 Cortisonici

Si rammenta che i cortisonici sono migrati dal gruppo A3 al gruppo B2f, si sottolinea che l'utilizzo di cortisonici a fini o condizioni diverse da quelli previsti dalle vigenti disposizioni, quali ad esempio l'assenza di prescrizione, l'assenza di registrazione nel registro dei trattamenti, la mancanza dell'annotazione del veterinario responsabile sul registro di scorta in caso di trattamento, configura un trattamento illecito.

La voce cortisonici comprende anche sostanze autorizzate per le quali è previsto un LMR: in caso di prelievo al macello deve essere assicurata l'**immediata segnalazione ai referenti PNR** (ai Servizi Veterinari per allevamenti extra-regionali) **dei Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine del capo campionato** al fine di un'urgente verifica dei registri di trattamento, trasmettendo copia del verbale di prelevamento **unitamente al modello IV e l'eventuale dichiarazione di trattamento**.

I Servizi Veterinari della Lombardia dovranno effettuare tale verifica entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

**L'esito del sopralluogo deve essere sempre documentato e registrato in SIVI.** L'esito della farmacovigilanza deve essere comunicato al Servizio Veterinario che ha effettuato il prelievo entro 7 giorni dalla data del sopralluogo.

L'esito della farmacovigilanza dovrà documentare e specificare in dettaglio i seguenti aspetti relativi al capo sottoposto a campionamento:

- prescrizione del trattamento
- registrazione del trattamento entro i 90 giorni precedenti il campionamento
- rispetto dei tempi di sospensione

#### 6.15 Clenbuterolo, Clenbuterolo-simili, Salbutamolo-simili,

**In caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività**, campionare il pelo per ricerca di clenbuterolo-simili e il bulbo oculare per la ricerca di clenbuterolo-simili o salbutamolo-simili.

La pianificazione prevede il prelievo di campioni finalizzati alla ricerca **dei seguenti gruppi di sostanze**:

- **BETA-AGONISTI**
- **CLENBUTEROLO-SIMILI**
- **SALBUTAMOLO -SIMILI**

Le molecole la cui ricerca è pianificata all'interno di ciascun gruppo variano in relazione alla specie ed alla matrice.

**Ogni qualvolta viene condotta la ricerca dei gruppi sopra riportati, a causa delle caratteristiche dei kit di analisi in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "BETA –AGONISTI".**

In caso di prelievo al macello per le categorie per le quali è consentito l'uso, deve essere assicurata l'**immediata segnalazione ai referenti PNR** (ai Servizi Veterinari per allevamenti extra-regionali) **dei SERVIZI VETERINARI competenti per l'allevamento di origine del capo campionato** al fine di un'urgente verifica dei registri di trattamento, trasmettendo copia del verbale di prelevamento.

I Servizi Veterinari della Lombardia dovranno effettuare tale verifica entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

**L'esito del sopralluogo deve essere sempre documentato e registrato in SIVI.** L'esito della farmacovigilanza deve essere comunicato al SERVIZI VETERINARI che ha effettuato il prelievo entro 7 giorni dalla data del sopralluogo.

L'esito della farmacovigilanza dovrà documentare e specificare in dettaglio i seguenti aspetti relativi al capo sottoposto a campionamento:

- prescrizione del trattamento
- registrazione del trattamento entro i 90 giorni precedenti il campionamento
- rispetto dei tempi di sospensione

### 6.16 Coccidiostatici

La pianificazione prevede il prelievo di campioni, finalizzati alla ricerca di

- **NICARBAZINA** (gruppo coccidiostatici)
- **ROBENIDINA** (gruppo coccidiostatici)
- **COCCIDIOSTATICI IONOFORI** (diclazuril, lasalocid, maduramicina, monensin, narasin, salinomycin)

Ogni qualvolta viene condotta la ricerca delle molecole sopra riportate, a causa delle caratteristiche del metodo analitico in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "COCCIDIOSTATICI".

Ogni aliquota deve essere del peso di almeno 100 g.

### 6.17 Macrolidi

La pianificazione del PNR prevede la ricerca di diverse molecole appartenenti al gruppo di macrolidi nel muscolo bovino e volatili da cortile, uova, miele e latte.

Considerate le diverse metodiche di analisi in funzione delle matrici selezionate per la ricerca dei macrolidi:

- nel muscolo e nel latte specificare il quesito diagnostico **ANTIBIOTICI**
- nelle uova e nel miele specificare il quesito diagnostico **MACROLIDI**

### 6.18 17 Beta-estradiolo, progesterone e testosterone

Si ricorda che deve essere prelevato un unico campione per le ricerche di 17 beta-estradiolo, progesterone e testosterone e che ogni aliquota di siero deve essere di almeno 10 ml.

### 6.19 19 Nortestosterone nei bovini

Il campionamento va effettuato esclusivamente nei vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione stesso.

### 6.20 Steroidi

La pianificazione prevede il prelievo di urine per la ricerca di

- **TRENBOLONE E METABOLITI** (17-alfa-trenbolone, 17-beta-trenbolone)
- **NORTESTOSTERONE** (17-alfa-19-nortestosterone, 17-beta-19-nortestosterone)

Ogni qualvolta viene condotta la ricerca delle molecole sopra riportate, a causa delle caratteristiche del metodo analitico in uso dall'IZSLER, è indispensabile specificare sul verbale di prelievo la ricerca di "STEROIDI".

### 6.21 Boldenone nei bovini

In merito al prelievo di urine per la ricerca di alfa e beta boldenone nei bovini si rimanda a quanto indicato a pag. 41 del documento del Ministero che, in particolare dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2 ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

L'approfondimento delle indagini, consiste almeno in:

- immediato sopralluogo presso l'allevamento interessato al fine di verificare la presenza e/o l'utilizzo di sostanze e/o prodotti il cui uso è vietato o eventuali trattamenti illeciti (per specie, categoria e/o modalità di somministrazione) con sostanze e/o prodotti autorizzati
- ulteriori campionamenti (*tipo di piano: sospetto, tipologia di campionamento: clinico-anamnestico*) disposti direttamente in allevamento o, previo accordi con il Servizio Veterinario

competente, in occasione dell'invio al macello di animali appartenenti all'allevamento interessato.

## 6.22 Antibiotici

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: tetracicline, penicilline, e chinolonici.

## 6.23 Lincomicina e Pleuromutiline

La metodica in uso presso IZSLER per la ricerca degli antibiotici comprende anche la ricerca di **Lincomicina e Pleuromutiline**. Pertanto anche per la ricerca di queste ultime sostanze il quesito diagnostico dovrà specificare la voce "ANTIBIOTICI".

## 6.24 Zeranol e metaboliti

Il Laboratorio Europeo di Riferimento, RIKILT, ha chiarito che attualmente non esiste la possibilità di dare un'indicazione definitiva in merito alla valutazione di conformità per la presenza di lattoni dell'acido resorcilico, tenuto conto della eventuale presenza di sostanze contaminanti involontarie (micotossine). Pertanto, in attesa di una decisione comunitaria, si conferma l'interpretazione del dato analitico come da pubblicazione in allegata al presente piano: "*Prevalence of zeranol, taleranol and Fusarium spp. Toxins in urine: implications for the control of zeranol abuse in the Europea Union*" – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839.

Si rammenta che la ricerca di Zeranol e metaboliti può dare luogo a tre tipologie di risultato.

**1) CONFORME.** ASSENZA zeranol o taleranol + PRESENZA metaboliti tossine di *fusarium*. Va segnalato al Servizio Veterinario di competenza per allevamento per fare accertamenti sui mangimi (inserire in applicativo Gestione NC PNR come "conforme")

**2) NON CONFORME:** PRESENZA zeranol o taleranol + ASSENZA metaboliti tossine *fusarium*. Si tratta di trattamento illecito, vanno allegati i questionari e adottati tutti gli interventi previsti in caso di tratt illecito. (inserire in applicativo Gestione NC PNR come "non conforme" e compilare i questionari sulle attività conseguenti)

**3) DUBBIO:** PRESENZA di zeranol o taleranol + PRESENZA metaboliti tossine *fusarium*. In questo caso occorre valutare se l'esito è connesso a un trattamento illecito o alla produzione di metaboliti di tossine di *fusarium*. A tale scopo è necessario fare riferimento al diagramma di cui alla pubblicazione sopra citata e che sarà allegato al rapporto di prova dal laboratorio di analisi, evidenziante il confronto tra il log 10 della somma Zeranol+Taleranol e il log 10 della somma dei metaboliti della tossina di *fusarium* (Zearalenone + Zearalanone + alfa zearalenolo + Beta zearalenolo).

a) Se l'intersezione dei valori si posiziona all'esterno delle parallele del diagramma si tratta di trattamento illecito (vedi punto 2) e quindi NC,

b) Se l'intersezione dei valori si posiziona all'interno delle parallele del diagramma è un esito conforme dovuto alla presenza a metaboliti di tossine di *fusarium* (vedi punto 1). In questo caso **non deve essere compilato il questionario sulle attività conseguenti.**

Appare opportuno, in ogni caso, effettuare campionamenti di mangime contestualmente al prelievo di urine in allevamento, in modo da ottenere un'informazione diretta sull'eventuale trattamento o sulla contaminazione.

Si raccomanda infine agli operatori addetti all'attività di campionamento nell'ambito del Piano Nazionale Residui di mangime finalizzato alla ricerca di ZEARELENONE, di specificare nel campo "NOTE DEL VERBALIZZANTE", al fine di semplificare la valutazione del risultato del rapporto di prova, la classificazione della matrice coerentemente alla Raccomandazione (CE) 2006/576 in una delle seguente tipologie:

- materia prima per mangime



- mangime complementare e completo

## 6.25 Carbammati e piretroidi

In considerazione della differente metodica analitica è indispensabile specificare nel quesito diagnostico “FITOFARMACI” in caso di ricerca di carbammati e piretroidi **nel miele**.

## 6.26 Tempi di analisi

Nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi di analisi non dovrebbero superare i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio. Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi, ad eccezione di quei campioni che necessitano il trasferimento ad altro laboratorio.

## 7 NON ACCETTAZIONE DI CAMPIONI

L'IZS non accetta campioni nei seguenti casi:

- utilizzo del **verbale** di prelievo diverso da quello allegato al presente piano;
- verbale di prelievo parzialmente e/o non correttamente compilato inclusa la mancanza della indicazione del **tipo di piano**:  
PIANO  
EXTRAPIANO  
SOSPETTO  
con l'indicazione della **tipologia di campionamento**:  
MIRATO – CLINICO/ANAMNESTICO - A SEGUITO DI POSITIVITA';
- assenza e/o non corretto utilizzo dei **sigilli**;
- **matrici** prelevate diverse da quelle indicata dal PNR per l'analisi richiesta (salvo preventivo accordo con il laboratorio);
- utilizzo di **contenitori** non idonei. Il campione deve pervenire al laboratorio in idonei contenitori (soprattutto per i campioni liquidi), integri e chiaramente identificabili, nonché correttamente conservati; per i campioni liquidi utilizzare contenitori in plastica rigida (tipo quelli per uso alimentare) a doppio tappo (assolutamente non utilizzare sacchetti di plastica né contenitori usualmente destinati al prelievo delle urine umane) mentre per gli organi, i tessuti edibili e i mangimi solidi utilizzare sacchetti di plastica impermeabile. A tale proposito si richiama quanto prescritto nel paragrafo “contenitori e sigilli” a pag. 22 del documento del Ministero;
- **numero di aliquote** non conforme;
- **prelievo effettuato da più di due giorni lavorativi precedenti l'accettazione presso la sede dell'IZSLER competente per territorio**;
- La non idoneità del campione va dichiarata anche nel caso in cui in un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, la non idoneità all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili a un **errato campionamento**.

L'IZS segnala la non accettazione del campione al Servizio Veterinario di competenza e alla scrivente U.O. della Regione riportando tutte le indicazioni necessarie per la completa individuazione del campione.

In caso di respingimento del campione il Servizio Veterinario dovrà ripetere il prelievo.

## 8 RISCONTRO DI NON CONFORMITA'

### 8.1 Livello minimo di prestazione analitica, MRPL (limiti fissati per alcune sostanze vietate) e LMR (limite massimo residui)

Le tabelle di programmazione del documento ministeriale riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica / limite di rilevabilità e il limite d'azione.

Il **livello minimo (screening) / limite di rilevabilità** indicato nelle tabelle corrisponde ai valori proposti dai Laboratori Comunitari di Riferimento o ai valori di cc-beta (questi ultimi rappresentano il limite di rilevazione del metodo analitico) dei metodi di screening disponibili a livello nazionale. Rappresenta quindi la concentrazione minima che tutti i laboratori devono essere in grado di evidenziare per poter procedere alle analisi richieste.

Per le ricerche di Sulfamidici, Tetracicline, Streptomina e Tilosina nel miele è stato fissato un limite d'azione di 5.0 µg/Kg.

## 8.2 Gestione delle non conformità

Tutti i dati relativi ai campioni non conformi e alla gestione dei provvedimenti conseguenti sono registrati dai Servizi Veterinari coinvolti nell'applicativo informatico "PNR GESTIONE NC".

**L'IZSLER segnala immediatamente al Servizio Veterinario** che ha effettuato il prelievo l'**esito di non conformità**:

- dell'esame di screening in caso di **cloramfenicolo e cortisonici**
- dell'esame di conferma dell'esito di screening in caso di **superamento dei LMR fissati per i farmaci**.

Per ogni non conformità riscontrata il Servizio Veterinario che ha effettuato il campionamento, **entro 24 ore** dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi, inserisce in applicativo i dati di cui dispone allegando i documenti richiesti dal sistema (verbale di prelievo, rapporto di prova e, se la non conformità è riscontrata in impianto di macellazione, anche dichiarazione o certificazione di provenienza e di destinazione degli animali e l'informazione sulla catena alimentare).

Qualora il Servizio Veterinario prelevante e quello competente per l'allevamento di origine appartengono a diverse Regioni o PP.AA. **le comunicazioni avvengono tra i Servizi Veterinari competenti e, per conoscenza, alle Regioni e Province Autonome coinvolte.**

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari provvedono a condurre gli accertamenti e adottare i provvedimenti conseguenti al riscontro dell'esito non conforme entro 24 h dalla ricezione della comunicazione di non conformità ai referenti PNR o dalla pubblicazione del rapporto di prova in SIVI, o comunque prima che l'OSA venga a conoscenza del risultato delle analisi. I Referenti PNR dovranno attivarsi per coordinare e verificare il rispetto di quanto sopra.

Le linee guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale 7835 del 04/03/2013) prevedono che debba essere avviato con immediatezza il procedimento per contestare agli interessati le relative violazioni amministrative e/o penali. Sono fatte salve le integrazioni esplicative trasmesse con nota pr. 29375 del 29/08/2014.

Nel caso sia presentata l'istanza di revisione i termini di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, **che devono comunque essere contestate ai trasgressori entro i previsti 90 giorni dalla comunicazione dell'esito delle analisi di prima istanza**, decorrono dalla data di notifica agli interessati del risultato dell'analisi di revisione (ovviamente solo in caso di riconferma della positività).

Copia della documentazione inerente la contestazione delle sanzioni deve essere inserita nell'applicativo in **"Modello A - Gestione Allegati"**.

I Servizi Veterinari, per quanto di propria competenza, effettuano un sopralluogo presso lo stabilimento di macellazione o di produzione/trasformazione e presso l'allevamento di origine per condurre le verifiche e adottare i provvedimenti descritti dalle Linee guida applicative del D.Lvo 158/2006, come di seguito specificato, in funzione della tipologia delle evidenze:

Tipologia di riscontro	Stabilimento di macellazione o di produzione/trasformazione	Allevamento di origine
Riscontro di trattamento illecito	• accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.1 delle Linee guida	• accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.1 delle Linee guida

	•provvedimenti previsti al cap. 6.1 delle Linee guida	•provvedimenti previsti al cap. 6.1 delle Linee guida
Riscontro di residui a livelli superiori agli LMR	•accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.2 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.2 delle Linee guida	•Accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.2 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.2 delle Linee guida
Riscontro di residui a livelli inferiori agli LMR	•accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 delle Linee guida	•accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.3 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.3 delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo (escluso il caso di riscontro di cortisonici o $\beta$ -agonisti)	•accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.4 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.4 delle Linee guida	•accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.4 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.4 delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o B contenute anche in farmaci autorizzati (cortisonici e $\beta$ -agonisti)	•accertamenti previsti al cap. 3.4/3.5 e 6.5 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.5 delle Linee guida	•accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.5 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.5 delle Linee guida
Riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B, non consentite nella specie su cui è stato effettuato il controllo, in campioni prelevati da mangimi o acqua di abbeverata	-----	•accertamenti previsti al cap. 3.3 e 6.6 delle Linee guida •provvedimenti previsti al cap. 6.6 delle Linee guida

### 8.3 Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata allo stabilimento di macellazione o produzione/trasformazione

Soggetti	Tempistica	Descrizione attività	Sezione
Servizio Veterinario che ha effettuato il campionamento	Entro 24 h dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i dati del rdp e informazioni relative alla ditta dove è stato effettuato il prelievo Allega i documenti previsti (mod 4, rdp, verbale di prelievo, ICA)	Modello A
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce informazioni relative alle verifiche svolte presso il macello o lo stabilimento dove è stato effettuato il prelievo	Modello C
Servizio Veterinario competente per l'allevamento	Entro 48 h dal ricevimento della segnalazione	Inserisce informazioni inerenti l'allevamento di origine e gli allevamenti collegati	Modello B
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i risultati delle verifiche svolte e i provvedimenti adottati	Modello D

### 8.4 Flussi informativi a seguito di non conformità riscontrata in allevamento

Soggetti	Tempistica	Descrizione attività	Sezione
Servizio Veterinario competente per	Entro 24 h dal ricevimento comunicazione	Inserisce i dati del rdp e informazioni relative alla ditta dove è stato effettuato il prelievo	Modello A

l'allevamento	dell'esito di analisi	Allega i documenti previsti (rdp, verbale di prelievo)	
	Entro 48 h dal ricevimento della segnalazione	Inserisce informazioni inerenti gli allevamenti collegati nel caso di positività per sostanze vietate	Modello B
	Non appena possibile e comunque entro 90 gg dal ricevimento comunicazione dell'esito di analisi	Inserisce i risultati delle verifiche svolte e i provvedimenti adottati	Modello D

### 8.5 Intensificazione dei controlli

Il Servizio Veterinario competente sottopone immediatamente a controlli ai sensi dell'art.16 del d.lgs 158/2006 gli allevamenti e gli stabilimenti di cui ai punti 8.3 e 8.4.

Il d.lgs 158/2006 prevede, inoltre, che:

A) **in caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui**, il Servizio Veterinario assicuri modalità più intense e rigorose di controllo degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi;

B) **in caso di trattamento illecito** il Servizio Veterinario, per un periodo successivo di almeno dodici mesi, sottoponga gli allevamenti e gli stabilimenti di cui ai punti 8.3 e 8.4 a controlli con modalità più intense e rigorose.

Resta inteso che qualora dagli accertamenti effettuati dovessero emergere irregolarità si dovrà procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto 8.4.

Qualora si constati un trattamento illecito si deve procedere subito all'esecuzione del campione statisticamente significativo in base alla **tabella di numerosità campionaria** riportata a pagina 38 del documento del Ministero sia nell'allevamento interessato che negli eventuali allevamenti collegati.

### 8.6 Recupero delle spese

Si ricorda che **in caso di conferma di trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione**, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 158/2006, tutte le **spese** per gli accertamenti derivanti dall'applicazione degli artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del decreto medesimo, nonché le spese per il trasporto, la macellazione e la distruzione coattiva degli animali e dei prodotti animali sono a carico del trasgressore.

Per consentire all'IZS di recuperare le spese sostenute per gli accertamenti analitici è necessario che sul **verbale di prelievo** di eventuali campioni effettuati sia nell'azienda nella quale si è avuta la conferma del trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione sia nelle aziende collegate a quest'ultima, venga riportato in modo chiaramente leggibile che trattasi di campioni effettuati a seguito di conferma di trattamento illecito e/o di trattamento autorizzato ma con mancato rispetto dei tempi di sospensione.

**Sul verbale è obbligatorio riportare i dati fiscali e l'esatto indirizzo del destinatario della fattura.**

In caso di riscontro di non conformità di un campione prelevato in 4/5 aliquote o in 2 aliquote nel caso di bulbi oculari e tiroide e qualora non sia stato disposto preventivamente il sequestro o non sia stata concordata con la ditta una modalità di gestione alternativa delle carcasse oggetto di prelievo dovranno essere verificate, dopo la conferma dell'esito dell'esame di screening:

- le procedure previste dalla Ditta per la rintracciabilità e il ritiro del prodotto ai sensi del Regolamento CE 178/2002;

- le procedure di autocontrollo adottate dall'impianto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 158/2006 e gli eventuali provvedimenti adottati dalla ditta a seguito della non conformità rilevata.

Nel caso in cui la ditta provveda alla conservazione del prodotto campionato fino a esito dell'analisi tale circostanza dovrà essere indicata nel verbale di prelievo.

In riferimento al recupero delle spese a seguito del riscontro di non conformità si richiama a quanto dettagliato al cap. 8.1 e all'Allegato VIII delle Linee guida applicative del D.L.vo 158/2006.

## **9 COMUNICAZIONI**

### **9.1 Flussi di comunicazione**

In caso di riscontro di campione non conforme il laboratorio dell'IZS che ha effettuato l'analisi (sia la sede centrale che le sezioni provinciali) comunica immediatamente tutte le informazioni previste a:

- Ministero della Salute
- U.O. Veterinaria della Regione Lombardia (pnr@regione.lombardia.it)
- Referente PNR del Servizio Veterinario che ha eseguito il prelievo
- Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale prelevante.

Il Referente PNR del Servizio Veterinario che ha effettuato il campionamento ha il compito di informare tempestivamente della positività il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e il Distretto Veterinario dove è stato effettuato il campionamento e di coordinare tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto concerne l'identificazione dell'autorità competente alla contestazione dei provvedimenti si fa riferimento a quanto descritto nel cap. 7.2 delle Linee Guida applicative del D.Lvo 158/2006

### **9.2 Comunicazioni in caso di riscontro di non conformità**

Nel caso di riscontro di presenza di **sostanze inibenti** anche se non è stata ancora effettuata l'individuazione della specifica sostanza e la determinazione del rispetto degli eventuali LMR il laboratorio deve dare comunicazione al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dove è stato effettuato il campionamento. Questo consentirà di effettuare in allevamento gli accertamenti previsti con particolare riferimento alle verifiche sul corretto utilizzo del farmaco veterinario.

Nel caso in cui la specifica sostanza inibente non venga individuata o venga individuata in concentrazione inferiore al LMR il laboratorio dovrà darne comunicazione al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dove è stato effettuato il campionamento.

**Solo nel caso in cui sia rilevato un superamento del LMR il laboratorio metterà in atto quanto previsto al punto 9.1**

### **9.3 Relazione annuale**

Il referente del PNR predispone una relazione finale circa l'attività svolta nel 2017 mettendo in evidenza eventuali criticità e problematiche emerse; il responsabile del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale trasmetterà tale relazione a questa U.O. entro il **15 marzo 2018**.

### **9.4 Questionari sulle attività conseguenti a non conformità**

Per tutti i casi di non conformità i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari non appena in possesso di tutte le informazioni richieste e comunque entro il:

- **10/07/2017** per le non conformità riscontrate nel primo semestre
- **10/02/2018** per le non conformità riscontrate nel secondo semestre

devono firmare e allegare nell'applicativo in "**Modello A – Gestione Allegati**" i questionari sulle attività conseguenti a non conformità, di cui a pag. **38 e 39** del documento del Ministero.

## 10 PROGRAMMAZIONE

Nella **tabella**, inviata esclusivamente tramite posta elettronica, sono ripartiti i **prelievi da effettuare per ciascun Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale**.

Ogni Servizio Veterinario provvede a pianificare la distribuzione dei prelievi assegnati nel corso dell'anno, tale pianificazione andrà trasmessa entro il mese di gennaio p.v. all'IZSLER di Brescia al fine di consentire una migliore operatività del laboratorio.

Il **Referente del PNR** deve essere messo nelle condizioni di poter dare adeguate indicazioni e informazioni a tutti gli operatori del territorio che sono incaricati dell'attuazione del Piano (Veterinari Ufficiali e Tecnici di igiene) e di poter ricevere tutti i dati relativi alla sua attuazione.

Le matrici da campionare e le ricerche da effettuare nell'ambito del Piano devono essere esclusivamente quelle indicate. Si raccomanda di segnalare tempestivamente alla scrivente U.O. regionale l'eventuale impossibilità a effettuare tutti i campionamenti assegnati per mancanza di allevamenti o per diminuzione del numero delle macellazioni nel territorio di competenza.

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria dovranno procedere alla programmazione dell'attività di campionamento tenendo conto e dando evidenza per la ripartizione dei campioni dei seguenti criteri:

- entità della produzione
- risultati dell'anno precedente
- livello di rischio attribuito agli allevamenti/stabilimenti
- uniformità dei controlli nell'arco dell'anno
- controlli nel fine settimana

## 11 CONSUNTIVO

I dati relativi ai campioni analizzati e ai risultati della prove vengono inseriti nella banca dati nazionale per i residui (NSIS/PNR) a cura dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il controllo del dato così inserito è effettuato dalla scrivente U.O.

Questa U.O. dovrà pertanto validare:

- entro il 31 luglio **2017** tutti i dati relativi al primo semestre **2017**
- entro il 28 febbraio **2018** tutti i dati relativi al **2017**.

Tale procedura richiede la garanzia di una precisa compilazione del verbale di prelievo.

Si sottolinea che alla attuazione del PNR sono collegati i seguenti obiettivi il cui rispetto è vincolante:

CRITERIO	RISULTATO
Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati PIANO NAZIONALE RESIDUI <b>ed EXTRA PNR</b> (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006 <b>(CRITERIO L.E.A)</b> $\frac{\text{N° campioni analizzati}}{\text{N° campioni programmati}} \times 100$	$\geq 98\%$ (LEA) $< 103\%$
Percentuale dei questionari sulle attività conseguenti a non conformità inseriti in NSIS/PNR rispetto al totale delle non conformità riscontrate <b>(CRITERIO L.E.A.)</b> $\frac{\text{N° questionari sulle attività conseguenti a NC trasmessi}}{\text{N° totale NC}} \times 100$	$\geq 90\%$
Percentuale di referti rilasciati dal laboratorio entro i tempi indicati dal PNR 2014 per Sostanze di categoria A (10 gg lavorativi) e per le sostanze di categoria B (30 gg lavorativi) <b>(CRITERIO L.E.A.)</b> $\frac{\text{N° referti rilasciati entro i tempi indicati per ogni categoria}}{\text{N° totale referti rilasciati per ogni categoria}} \times 100$	$\geq 40\%$



Preaccettazione dei campioni eseguiti <b>in ambito PIANO NAZIONALE RESIDUI ed EXTRA PNR</b>	
$\frac{\text{N}^\circ \text{ conferimenti preaccettati}}{\text{N}^\circ \text{ conferimenti totali}} \times 100$	$\geq 90\%$

## 12 CRITERI DI CAMPIONAMENTO MIRATO

Nel documento “criteri di campionamento mirato” - in allegato alla presente programmazione - si vogliono fornire criteri per la conduzione di un campionamento mirato, intendendo per tale un campionamento condotto su animali/matrici che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche (specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.) in coerenza con quanto definito nella Dec. 98/179/CEE recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. Si faccia riferimento anche a quanto descritto nelle linee guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale 7835 del 04/03/2013).

### Allegati:

1. Linee guida applicative del D.Lvo 158/2006 (nota ministeriale 7835 del 04/03/2013)
2. Nota esplicativa pr. 29375 del 29/08/2014
3. Piano Nazionale Residui **2017**
4. Modello Verbale di prelievo
5. Questionari Ministero (parte prima e seconda)
6. Pubblicazione: “Prevalence of zeranol, taleranol and Fusarium spp. Toxins in urine: implications for the control of zeranol abuse in the Europea Union” – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839
7. Criteri di campionamento mirato
8. Prospetto distribuzione suini (lattonzoli/riproduttori)